



REP. N. 169/SP

COMUNE DI CAMAIORE – PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE (Art. n. 119 D.Lgs. 267/2000).

L'anno duemilatredici e questo di **QUINDICI** del mese di maggio, in Camaiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Contratti, con il presente atto a valere per ogni effetto di legge,

TRA

1) l'Ing. **Luigi Tuffo**, nato a Seminara (RC) il 13 agosto 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in qualità di **Dirigente del Settore V** del Comune di Camaiore, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, **C.F. n. 00190560466**, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 04/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, nonché della propria determinazione n. 391 del 16.04.2013, come modificata con altra determinazione dirigenziale n. 426 del 22.04.2013;

2) la sig.ra **Sandra Paoli**, nata a Camaiore (LU), il 07 agosto 1954, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della società **Pluriservizi Camaiore S.p.A.** con sede in Camaiore, Via Badia, n. 13, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca con il n. 97910 di R.E.A., **C.F. e P. IVA n. 0201631280466**.

PREMESSO

- **che** in data 30.01.2013 l'A.C. ha pubblicato un avviso per la ricerca di manifestazione di interesse per l'iniziativa "adotta un'aiuola" con allegato

elenco delle aree "sponsorizzabili" e "adottabili";

- **che** con deliberazione della G.C. n. 108 in data 04/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema del presente contratto e che, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 391 in data 16.04.2013, come modificata con altra determinazione dirigenziale n. 426 del 22.04.2013, atti tutti che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, si è proceduto all'affidamento delle varie aree agli sponsor e partner;

- **che** le seguenti aree, incluse nell'elenco delle aree a verde adottabili allegato alla determinazione dirigenziale citata n. 426 del 22.04.2013:

a)- Piazza Romboni, Parco della Rimembranza;

b)- Parcheggio retro cimitero della Badia;

sono state affidate alla società Pluriservizi Camaiole S.p.A.;

CIO' PREMESSO E RATIFICATO TRA LE PARTI SI CONVIENE E

SI STIPULA QUANTO APPRESSO


Art. 1) Oggetto e Durata.

Costituisce oggetto del presente Accordo il rapporto di collaborazione tecnica per la manutenzione e valorizzazione delle seguenti aree (nel seguito indicate come "Aree"):

1) Area a verde pubblico denominata "Piazza Romboni - Parco della Rimembranza", sita in Camaiole Capoluogo;

2) Area a verde pubblico denominata "Parcheggio retro cimitero Badia", sita in Camaiole Capoluogo;

per il periodo di anni uno a far data dalla sottoscrizione del presente atto, giusta nota del Dirigente del Settore V in data 26.04.2013, prot. n. 19.296, così come rappresentato e definito nei relativi elaborati tecnici allegati, che



Handwritten signature

Handwritten signature: S. S. S. S.

costituiscono parte integrante del presente atto; il valore economico del presente Accordo risulta dagli stessi elaborati tecnici.

Art. 2) Obblighi a carico del Partner.

Il Partner si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione dell'Area, compresa la pulizia, in conformità all'elaborato tecnico allegato al presente Accordo; l'Area dovrà essere costantemente conservata nelle migliori condizioni di manutenzione; ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente sottoposta alla valutazione ed eventuale autorizzazione degli Uffici del Settore 5° Sviluppo e Manutenzione del Patrimonio Pubblico.

Il Partner si impegna altresì a comunicare/segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale guasti, malfunzionamenti e/o danneggiamenti all'area e agli arredi e/o dotazioni eventualmente esistenti.

Per la manutenzione delle aree il Comune di Camaiore, così come da note del Dirigente del Settore V in data 26.04.2013, prot. n. 19.296 e in data 07.05.2013, prot. n. 20.960, concede in comodato gratuito l'uso dei mezzi necessari allo sfalcio dell'erba previo accordo con l'ufficio LL.PP.; il Partner dovrà riconsegnarli al Comune, al termine delle operazioni, nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti.

Art. 3) Personale impiegato nel servizio.

Il personale impiegato e/o gli incaricati ad effettuare gli interventi di manutenzione dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere; il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare gli interventi agronomici previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disci-



SP



Luciana Fedi

plinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il Partner.



Art. 4) Responsabilità e Garanzie.

Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili alle attività svolte presso l'Area in esecuzione del presente Accordo: il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta di risarcimento; i danni eventualmente arrecati al verde nel corso degli interventi manutentivi, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Partner che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni degli Uffici del Settore 5° Sviluppo e Manutenzione del Patrimonio Pubblico.



Handwritten signature

Art. 5) Risoluzione, Esecuzione in danno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio del Partner, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertata:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive dell'Area;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo Accordo;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08).

In ciascun caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di

Handwritten signature: Serena Padi



provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'Area e richiederne il risarcimento.

Art. 6) Riconoscimenti dovuti al Partner.

A fronte degli obblighi assunti dal Partner, viene concessa la facoltà di collocare dei cartelli (nelle posizioni stabilite negli elaborati tecnici allegati al presente Accordo) di dimensioni di cm. 35x50 in ferro o legno riportanti lo stemma del Comune di Camaione e con la scritta *“La presente area a Verde è stata adottata dal al dalla Soc..... che ne cura la manutenzione e la valorizzazione: l'Amministrazione Comunale ringrazia”*; inoltre, sul sito istituzionale del Comune, in apposita pagina web, verrà pubblicato, per l'intera durata dell'Accordo, l'elenco dei Partner con l'indicazione dell'Area e delle attività svolte.


Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per l'applicazione della COSAP, la collocazione del cartello è esente dal pagamento del corrispondente canone.

Art. 7) Divieto di cessione dell'Accordo.

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'Accordo. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. n. 1456 del Codice Civile.

Art. 8) Recesso unilaterale.

L'Area a verde oggetto del presente atto fa parte del patrimonio pubblico in carico all'Amministrazione Comunale. Di tale informazione prende atto il Partner che si impegna nel presente Accordo e che si assoggetta a quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile: l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della facoltà di recedere il presente Accordo qualora intervenissero motivate ragioni di pubblico interesse ed utilità, senza che il Partner



DL



Luca Fedi

possa richiedere alcun tipo di indennizzo.

Art. 9) Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme regolanti la materia in esame.

Art. 10) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente accordo con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 11) Controversie.

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente Accordo o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Lucca.

Art. 12) Spese.

Tutte le spese dipendenti e conseguenti all'Accordo, come indicato dal Dirigente del Settore V con le citate note del 26.04.2013, prot. n. 19.296 e del 07.05.2013, prot. n. 20.960, sono a carico del Comune di Camaiore. Il presente Accordo, non soggetto ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE:

LA SOCIETA':

Sup. Tulli
Severino Paoli



DS